

La mini srl resiste all'età dei soci

Superato il 35° anno di età non c'è obbligo di trasformazione

DI LUCIANO DE ANGELIS

La srl semplificata dovrebbe poter continuare nella propria operatività anche quando uno o più soci abbiano superato il 35° anno di età, senza necessariamente venir trasformata in società a capitale ridotto o in srl ordinaria. È quanto appare lecito ritenere alla luce del dl n. 83/2012 (cosiddetto decreto crescita, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 di ieri, s.o. n. 129) che ha introdotto la nuova tipologia di srl «minore». Il comma 1° dell'art. 2463-bis c.c. prevede che nella società a responsabilità limitata semplificata tutti i soci, persone fisiche, debbano avere una età anagrafica inferiore ai 35 anni. Il superamento di tale età anche da parte di un solo socio inibisce la nascita di tale tipologia. A riguardo possono paventarsi cinque diverse soluzioni, ma sulla base di un'interpretazione letterale della norma sembra verosimile valorizzarne soltanto una.


1) La prima soluzione è che al raggiungimento del 35° anno di uno dei soci la società si scioglie.

Non rispetterebbe l'obiettivo di far crescere e valorizzare il business nato con la srl semplificata.

2) La seconda soluzione, prevista nelle prime bozze del dl è che il socio over 35 venga escluso dalla società e la sua quota valorizzata sulla base della procedura prevista per il recesso del socio. Appare difficilmente accettabile, da un lato per le basse motivazioni che verrebbero fornite al socio escluso forzatamente a entrare e far crescere la società e dall'altro per le previsioni dell'art. 2463-bis c.c.

3) La terza possibilità è quella di trasformazione obbligatoria in srl ordinaria. Ma potrebbe costringere i soci a una ricapitalizzazione obbligatoria, che non potrà mai essere imposta ad alcun socio.

4) La quarta soluzione è che la società venga trasformata (obbligatoriamente) in srl a capitale ridotto. Come evidenziato su *ItaliaOggi* di ieri la srlr ai sensi dell'art. 44, comma 1 del dl 83/2012 dovrebbe avere in partenza tutti i soci di età superiore a 35 anni. Tale circostanza renderebbe difficilmente ipotizzabile la trasformazione di una srl semplificata diversa da una



società unipersonale in quanto il superamento concomitante di tale soglia da parte di tutti i soci appare irrealistico. Si potrebbe tuttavia ritenere, in linea con la più recente giurisprudenza, che la trasformazione risulti vicenda esclusivamente modificativo-

evolutiva dell'atto costitutivo (Cass. S.U. 31/10/07), che non produce l'estinzione del vecchio soggetto con la creazione di un nuovo ente, rendendo pertanto apparentemente percorribile tale strada anche in mancanza della contemporanea presenza di tutti

soci over 35enni.

La soluzione più verosimile appare tuttavia quella secondo cui la srl semplificata continui a poter operare anche dopo che il socio abbia superato il 35° anno. Depone in questa direzione il comma 1° dell'art. 2463-bis c.c. ai sensi del quale «la srlr può essere costituita (con contratto o atto unilaterale) da persone fisiche che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data della costituzione». Si dispone dunque che la soglia anagrafica dei soci non debba essere superata alla data di costituzione della società e non che non sia superabile successivamente. Non pare determinante che ai sensi dell'art. 4 non possano essere cedute quote a soci over 35enni (art. 2463-bis, comma 4). A riguardo, infatti, l'obiettivo pare quello di far nascere la società fra giovani e non consentire a terzi di entrarvi successivamente senza il rispetto della prevista età anagrafica, e non di penalizzare quei giovani che accettando originariamente il rischio di impresa abbiano poi essi stessi quali soci fondatori, superato la faticosa soglia anagrafica.